



Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12, 103 e 106 della
legge federale del 19 dicembre 1958)² sulla circolazione stradale (LCStr)

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 21, 23 capoverso 1, 24 e 27 capoverso 1 il termine «organo di controllo» è sostituito con «organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17».

² In tutta l'ordinanza i termini «rapporto d'esame» e «rapporto di esame» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «rapporto di perizia».

Art. 2 lett. m e n

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

- m. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell'articolo 17, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;
- n. certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di perizia di un organo estero, che l'oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

¹ RS 741.511

² RS 741.01

Art. 4 cpv. 7

⁷ Per l'immatricolazione degli oggetti di cui all'allegato 1 numero 2 e dei veicoli adatti è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di perizia di uno degli organi riconosciuti ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17 Competenza

¹ L'esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto nell'ambito in questione. Gli organi di controllo riconosciuti e relativi ambiti di competenza sono definiti nell'allegato 2.

² L'Ufficio federale può riconoscere altri organi per l'esecuzione di esami tecnici e assegnarli a un determinato ambito. Gli organi riconosciuti sono inseriti nell'allegato 2.

³ L'Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti.

⁴ Se per l'esecuzione di un determinato esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l'Ufficio federale stabilisce la procedura.

Art. 17a Riconoscimento

¹ Per essere riconosciuti, gli organi di controllo devono presentare una domanda all'Ufficio federale.

² Sono riconosciuti gli organi di controllo:

- a. accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nell'ambito di competenza in questione; e
- b. aventi un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi svizzeri.

³ Non è necessaria un'assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 2 lettera b se la responsabilità è a carico di un'autorità statale o se l'esame è effettuato da un organo statale.

⁴ La domanda di accreditamento deve essere presentata direttamente al SAS.

⁵ L'accREDITAMENTO si riferisce a prescrizioni e documenti relativi agli esami, nonché ai piani di controllo ai sensi dell'articolo 19.

⁶ Il SAS informa l'Ufficio federale in merito all'adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell'accREDITAMENTO.

Art. 17b Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti

¹ Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 sono autorizzati a rilasciare attestazioni di controllo.

² Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all'assicurazione di responsabilità civile.

³ Su richiesta, devono fornire all'Ufficio federale e alle autorità d'immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.

Art. 17c Possibilità di notifica

¹ L'inserimento di un organo di controllo riconosciuto nell'allegato 2 ne consente la notifica secondo:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- b. l'Accordo del 20 marzo 1958⁴ concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

² Per la notifica si deve presentare una domanda all'Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.

Art. 17d Revoca del riconoscimento

¹ Il riconoscimento degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17a capoverso 2 è revocato:

- a. su richiesta dell'organo di controllo riconosciuto;
- b. se i requisiti di cui all'articolo 17a capoverso 2 non sono più soddisfatti; oppure
- c. se l'organo di controllo non rispetta le disposizioni concernenti le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo di cui all'articolo 19 capoversi 1–3.

² L'Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e delle relative notifiche di cui all'articolo 17c. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Art. 18 cpv. 1

¹ Il richiedente deve affidare l'esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17.

Art. 19 Prescrizioni e documenti relativi agli esami nonché piani di controllo

¹ Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami nonché i piani di controllo sono retti:

³ RS 0.946.526.81

⁴ RS 0.741.411

- a. dall'ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati;
- b. dalla presente ordinanza;
- c. dalle istruzioni basate sull'OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.

² Se le prescrizioni e i documenti relativi agli esami di cui al capoverso 1 non sono disponibili, gli esami sono eseguiti in base ai piani di controllo degli organi riconosciuti ai sensi dell'articolo 17.

³ I piani di controllo e il loro aggiornamento sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale.

⁴ L'Ufficio federale approva i piani di controllo direttamente o con il coinvolgimento di altri servizi.

⁵ I costi per l'approvazione del piano di controllo sostenuti dall'Ufficio federale e da eventuali altri servizi sono a carico del relativo organo di controllo.

Art 26 cpv. 2

² L'esame della conformità è eseguito dall'Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 17.

Art. 44 lett. d

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:

- d. chiunque non rispetti i propri obblighi connessi al riconoscimento di cui all'articolo 17b capoversi 2 e 3.

Art. 47a Disposizione transitoria della modifica del gg mm 20xx

Gli organi di controllo ai sensi dell'articolo 17 riconosciuti prima del [data entrata in vigore] devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 17a capoverso 2 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

⁵ RS 741.41

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2 Allegato 2
(art. 17 cpv. 1 e 2 nonché 17c cpv. 1)

Organi di controllo riconosciuti

Organo di controllo riconosciuto	Competente per:
DTC Dynamic Test Center AG Route Principale 127 2537 Vauffelin	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l’allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito Misurazioni del fumo ed esami giusta l’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV ⁶ Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo
Fakt GmbH Grüntenstrasse 3–5 D-87751 Heimertingen Rappresentato da: FAKT AG Augrabenstrasse 9 9466 Sennwald	Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli giusta l’allegato 1, nella misura in cui non siano esaminati da uno degli organi indicati qui di seguito Misurazioni del fumo ed esami giusta l’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi Ancoraggi di serbatoi del gas per il funzionamento del veicolo
Istituto federale di metrologia (METAS) Lindenweg 50 3084 Wabern	Luci, catarifrangenti e dispositivi di segnalazione Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi, apparecchi di registrazione dei dati nonché controlli di funzionamento di dischi per tachigrafi analogici e di carte e carta da stampa per tachigrafi digitali Trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli

Organo di controllo riconosciuto	Competente per:
Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel Automobiltechnische Abteilung Abgasprüfstelle Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau	Misurazione della potenza dei motori, esame delle emissioni dei gas di scarico e del fumo, misurazioni del consumo di carburante
Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS) St. Alban-Rheinweg 222 4052 Basilea	Installazione del gas di veicoli con trazione a gas liquido, eccettuati il serbatoio del gas, le sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli elementi di ancoraggio
Swiss Safety Center AG Industry Services Richtistrasse 15 8304 Wallisellen	Contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo
Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG Luppenstrasse 3 8320 Fehraltorf	Compatibilità elettromagnetica Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi
EMC-TESTCENTER AG Moosackerstrasse 77 8105 Regensdorf	Compatibilità elettromagnetica Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi
QUINEL AG Elsihof 3 6035 Perlen	Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia solare e ibridi